



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 24 DEL 17.11.2009

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

VISTA l'istanza del Comune di Campolongo sul Brenta presentata con nota n. 1261 del 30.03.2007 con cui è stata proposta l'ipotesi progettuale di mitigazione della pericolosità geologica con codice n. P024023002 e P024023003 ubicate in località via Bonatoni - XI Dicembre, individuate nella tavola n. 1 di 1 della pericolosità geologica del P.A.I. del fiume Brenta-Bacchiglione.

VISTO il parere della Regione del Veneto espresso con DGR n. 2250 del 08.08.2008, nel quale si ritiene che la documentazione presentata fornisca le informazioni necessarie per ridefinire la pericolosità geologica distinguendo e differenziando sotto il profilo geomorfologico le aree poste in destra e in sinistra idrografica della Valle di Toffano. In particolare le aree poste in sinistra idrografica possono essere modificate a seguito della realizzazione di una barriera paramassi, mentre quelle in destra sulla base anche delle simulazioni di caduta massi manifestano già nell'attuale situazione minori condizioni di pericolosità e pertanto aggiornabile anche in assenza di opere di mitigazione.

CONSIDERATO che le opere di mitigazione previste nelle aree poste in sinistra idrografica della Valle di Toffano, consistono in una barriera paramassi con altezza di 4.0 m ed energia assorbibile pari a 1500 kJ su un fronte di 200 m e



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

suddivisa su tre tronchi con parziale sovrapposizione, per meglio adattarsi alla morfologia del versante.

CONSIDERATO che, a seguito della succitata proposta della Regione del Veneto, il Comune di Campolongo sul Brenta e la Provincia di Vicenza non hanno trasmesso il proprio parere di competenza nel merito e pertanto, in relazione alla procedura prevista dall'art. 6, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I., tali amministrazioni hanno induttivamente condiviso i contenuti del succitato parere della Regione del Veneto.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 04 del 18.03.2009, si è espresso sulla proposta di aggiornamento formulata dalla Regione del Veneto con DGR n. 2250 del 08.08.2008, accogliendola in parte, limitatamente alle aree poste in sinistra idrografica della Valle del Toffano identificate dalla Regione con codice n. 0240058300C e 0240058300D, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere redatto un dettagliato "Piano di manutenzione delle opere", in cui dovrà essere indicato tra l'altro, il soggetto preposto al controllo periodico e alla vigilanza dei lavori di manutenzione, al fine di garantire il massimo grado di efficienza delle opere di ritenuta del trasporto solido. Detto "Piano di manutenzione delle opere" dovrà essere trasmesso a corredo del previsto "certificato di collaudo".
2. Nelle aree riclassificate a pericolosità moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. Nelle aree riclassificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguenti comma 5 e 6.
4. Nelle aree riclassificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.
5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
 - impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

CONSIDERATO che in relazione alle determinazioni del sopraccitato Comitato Tecnico le ipotesi delle nuove condizioni di pericolosità idraulica a seguito della realizzazione di opere di mitigazione sono individuate cartograficamente con le seguenti nuove perimetrazioni: codice n. 0240058300A con pericolosità geologica elevata - P3 -, n. 0240058300B con pericolosità geologica elevata - P3- e n. 0240058300C con pericolosità geologica media - P2 -, come riportato nell'allegato cartografico del parere.

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

DECRETA

ART. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 04 del 18.03.2009 e in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione della Prima variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, sono approvate le ipotesi di aggiornamento della pericolosità geologica con codice n. P024023002 e P024023003 ubicate in località via Bonatoni - XI Dicembre, sulla base delle opere di mitigazione indicate nel successivo articolo e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere redatto un dettagliato "Piano di manutenzione delle opere", in cui dovrà essere indicato tra l'altro, il soggetto preposto al controllo periodico e alla vigilanza dei lavori di manutenzione, al fine di garantire il massimo grado di efficienza delle opere di ritenuta del trasporto solido. Detto "Piano di manutenzione delle opere" dovrà essere trasmesso a corredo del previsto "certificato di collaudo".

2. Nelle aree riclassificate a pericolosità moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Nelle aree riclassificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 5 e 6.

4. Nelle aree riclassificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

ART. 2

Il sopra richiamato progetto di mitigazione della pericolosità geologica prevede la realizzazione di una barriera paramassi con sviluppo complessivo di 200 m, altezza 4 m ed energia assorbibile pari a 1500 Kj come rappresentato nel progetto redatto dal dott. geol. Gabriele Soppelsa ed esplicitato nella "tavola 2 sito B - planimetria delle opere di progetto" e nella "tavola 3 sito B - schema barriera paramassi".

ART. 3

In relazione a quanto riportato nell'art 1, le ipotesi delle nuove condizioni di pericolosità geologica a seguito della realizzazione delle succitate opere di mitigazione e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico sono individuate nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 4

L'approvazione definitiva, da parte del Segretario Generale, delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità, attualmente individuate nella Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Piave, carta della pericolosità geologica -



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

tavola n. 1 di 1 del Comune di Campolongo sul Brenta, è subordinata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione, all'esecuzione dei lavori di mitigazione della pericolosità idraulica con l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'art. 1, nonché all'approvazione del "certificato di collaudo" che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con quelle del sopra indicato progetto.

ART. 5

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

ART. 6

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Vicenza e al Comune di Campolongo sul Brenta per l'affissione all'albo pretorio.

ART. 7

Il presente decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza.

Venezia, 17.11.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Alfredo Caielli